



COMUNE di CAGGIANO

Provincia di Salerno

(www.comune.caggiano.sa.it)

Deliberazione del Consiglio Comunale - COPIA

N. 23 del Reg.	Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D. LGS. 19/08/2016 N. 175 (TUSP) E S.M.I. - RICOGNIZIONE ALLA DATA DEL 31/12/2022.
Data 11/12/2023	

L'anno **DUEMILAVENTITRÈ**, il giorno **UNDICI**, del mese di **DICEMBRE**, alle ore **19:30** e ss., nella sala riunioni del Castello normanno del "Guiscardo", convocato nei modi e forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **STRAORDINARIA** e in seduta pubblica.

Presiede la seduta il **SINDACO**, dott. **Modesto LAMATTINA**.

All'appello nominale risultano rispettivamente presenti e assenti i signori consiglieri:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
1) LAMATTINA Modesto (SINDACO)	X		7) ISOLDI Angelamaria		X
2) CAGGIANO Giovanni	X		8) ADESSO Antonio	X	
3) LAMATTINA Pasquale	X		9) LORUSSO Angelo	X	
4) LAMATTINA Giuseppe	X		10) LORUSSO Ciro		X
5) GRIPPO Giuseppe	X		11) LUPO Simone	X	
6) CARUCCI Carmine	X				
Totale Presenti e Assenti				9	2

Partecipa il Segretario Comunale, dott. **Giovanni LAMATTINA**, che provvede alla verbalizzazione della seduta.

Il Sindaco/Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita i convocati a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

(Sessione straordinaria, seduta pubblica di prima convocazione – CONSIGLIERI PRESENTI N. 9)

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D. LGS. 19/08/2016 N. 175 (TUSP) E S.M.I. - RICOGNIZIONE ALLA DATA DEL 31/12/2022.

Il Sindaco/Presidente, **dott. Modesto Lamattina**, cede la parola al cons. **Giovanni Caggiano**, il quale relaziona sull'argomento in oggetto, illustra i risultati della ricognizione effettuata alla data del 31 dicembre 2022 e propone di approvare la proposta di deliberazione agli atti.

Il consigliere **Lorusso Angelo** (capogruppo di minoranza "CambiaMenti-Uniti per Caggiano") preannuncia il voto contrario del proprio gruppo, in coerenza al voto già espresso l'anno precedente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentiti gli interventi che precedono.

Premesso che il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), integrato e modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100.

Considerato che ai sensi del predetto T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni:

- non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4, c.1);
- devono effettuare annualmente *“un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”* (art. 20);
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TUSP che impediscono il mantenimento della quota societaria, predispongono *“un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”*.

Che in sede di razionalizzazione periodica, l'art 20, comma 2 del TUSP, impone la dismissione:

- delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento, e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite.

Visto che il TUSP prevede anche la chiusura delle società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro, con i seguenti limiti e anni di riferimento:

- a. per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015/2017) e 2019 (triennio 2016/2018), il fatturato medio dev'essere di almeno 500.000 euro;
- b. il limite di almeno un milione di euro si applicherà a decorrere dal 2020 per il triennio 2017/2020 (art. 20, comma 2, lett. d) e art. 26, comma 12-*quinquies*;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”* (art. 4, c. 3, TUSP).

Rilevato che ai sensi dell'art. 24 TUSP, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 30/09/2017 ad oggetto: *“Aggiornamento del Piano di Razionalizzazione delle società partecipate del Comune - Revisione straordinaria delle partecipazioni (art. 24 D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.) : Provvedimenti.”* il Comune di Caggiano ha effettuato la prima revisione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, debitamente trasmessa alla Corte dei Conti ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Considerato che, sulla base delle schede di rilevazione pervenute depositate agli atti e dell'attività istruttoria effettuata dal Servizio Finanziario/Ragioneria, risulta che il Comune di Caggiano, alla data del **31 dicembre 2022**, possiede le seguenti partecipazioni in società:

Denominazione Società	Quota % di partecipazione detenuta dal Comune direttamente nella società
ASMEL CONSORTILE S.c. a r.l.	0,731%
ASMENET S.c. a r.l.	0,11
CONSAC - Gestioni idriche S.p.a.	0,02
G.A.L. "I SENTIERI DEL BUON VIVERE" S.c. a r.l.	2
SVILUPPO SELE TANAGRO S.r.l.	4,49

Visto l'esito della ricognizione alla data del 31/12/2022, risultante dalle schede pervenute, redatte secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro - Corte dei Conti "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D. Lgs. n. 175/2016 - Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche art. 17 D.L. n. 90/2014".

Considerato che dalla rilevazione effettuata, è emerso quanto segue:

- il "Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni", l'Ente di Ambito-A.T.O. (gestione rifiuti) e l'Ente Idrico Campano (EIC), in quanto costituiti ex artt. 31 del T.U.E.L., delle LL.RR. n. 15/2015 e n. 14/2016, non sono soggetti alle attività di revisione straordinaria ex art. 24 TUSP (deliberazione Corte Conti, sez. Veneto n. 205/2015/PAR);
- il Consorzio ASMEZ, costituito ai sensi degli artt. 2602 e ss. Cod. Civ., non rientra tra le società oggetto di razionalizzazione ai sensi del TUSP (deliberazioni Corte dei Conti, Sez. Veneto n. 205/2015/PAR e Corte dei Conti-Sez. Campania n. 73/2017);
- la fusione di ASMENET Soc. Cons. a r.l. con la omologa ASMENET CALABRIA Soc. Cons. a r.l., precedentemente prevista entro il 31/12/2020, è stata sospesa fino al 31/12/2022 per effetto di proroga normativa;
- la Sviluppo Sele Tanagro S.r.l., in quanto Soggetto responsabile del Patto Territoriale "Sele-Tanagro", ai sensi dell'art. 26, comma 7, del D. Lgs. 175/2016 (TUSP), non è assoggettata agli obblighi di revisione e/o dismissione previste dal TUSP;
- risulta, altresì, una partecipazione indiretta detenuta al 31/12/2022 nell'ASMEA S.r.l.;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio, anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione ovvero non sia necessario alcun aggiornamento, esito che, comunque, dev'essere comunicato sia al M.E.F. che alla Corte dei Conti.

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, Cod. Civ.

Visti:

- i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi competenti ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;
- il parere acquisito agli atti, espresso dal Revisore dei conti unico di questo Comune ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b) punto 3) del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Richiamati:

- lo Statuto Comunale.
- il D. Lgs. D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) e s.m.i.
- l'art. 42, c. 2, lett. e) del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti n. 7 favorevoli e n. 2 contrari (*Lorusso Angelo e Lupo Simone*), resi in forma palese dai n. 9 consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa narrativa, parte integrante e sostanziale del dispositivo che segue:

- 1) **DI APPROVARE** le risultanze di aggiornamento della ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Caggiano alla data del **31 dicembre 2022** e le misure di razionalizzazione da intraprendere, come emerge dalle schede di rilevazione pervenute e depositate agli atti del Servizio Finanziario/Ragioneria.
- 2) **DI DARE ATTO** che in merito alle partecipazioni possedute dal Comune di Caggiano:
 - il “*Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni*“, l’Ente di Ambito-A.T.O. (gestione rifiuti) e l’Ente Idrico Campano (EIC), in quanto costituiti ex artt. 31 del T.U.E.L., delle LL.RR. n. 15/2015 e n. 14/2016, non sono soggetti alle attività di revisione straordinaria ex art. 24 TUSP (deliberazione Corte Conti, sez. Veneto n. 205/2015/PAR);
 - il Consorzio ASMEZ, costituito ai sensi degli artt. 2602 e ss. Cod. Civ., non rientra tra le società oggetto di razionalizzazione ai sensi del TUSP (deliberazioni Corte dei Conti, Sez. Veneto n. 205/2015/PAR e Corte dei Conti-Sez. Campania n. 73/2017);
 - la fusione di ASMENET Soc. Cons. a r.l. con la omologa ASMENET CALABRIA Soc. Cons. a r.l., è stata sospesa per effetto di proroga normativa;
 - la Sviluppo Sele Tanagro S.r.l. (società operativa costituita per il coordinamento e l’attuazione dei patti territoriali e dei contratti d’area per lo sviluppo locale ai sensi della delibera CIPE 21 marzo 1997), ai sensi dell’art. 26, comma 7, del D. Lgs.175/2016 (TUSP), non è assoggettata agli obblighi di revisione e/o dismissione previste dal TUSP;
 - risulta, altresì, una partecipazione indiretta detenuta al 31/12/2022 nell’ASMEA S.r.l.;
- 3) **DI INCARICARE** il Servizio Finanziario/Ragioneria per la trasmissione, mediante gli appositi applicativi, delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed alla Sezione regionale della Corte dei Conti.
- 4) **DI DEMANDARE** alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull’attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo.

Successivamente, su proposta del Sindaco/Presidente:

Con voti n. 7 favorevoli e n. 2 contrari (*Lorusso Angelo e Lupo Simone*), resi in forma palese dai n. 9 consiglieri presenti e votanti, il presente atto deliberativo viene dichiarato **immediatamente eseguibile** ad ogni effetto di legge.

PARERI RESI AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL TUEL

Parere FAVOREVOLE sulla REGOLARITA’ TECNICA e CONTABILE della proposta di deliberazione formalizzata con il presente atto. Si ATTESTA, altresì, la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa oggetto del provvedimento proposto.

Il Responsabile del Servizio Finanziario/Ragioneria

F.to Giovanni Pucciarelli

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO/PRESIDENTE
F.to Modesto Lamattina

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giovanni Lamattina

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi:

- mediante affissione all'Albo Pretorio comunale (art. 124, comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L.);
- nel sito informatico istituzionale di questo Comune (www.comune.caggiano.sa.it).

Dalla Residenza comunale, li **12/12/2023**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giovanni Lamattina

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione :

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.).
- E' divenuta esecutiva il giorno :
decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Addì, **12/12/2023**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giovanni Lamattina

E' copia conforme all'originale.

Dalla Residenza comunale, li **12/12/2023**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giovanni Lamattina

Firme autografe sostituite con indicazione a stampa dei nominativi (art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/1993)

COMUNE DI CAGGIANO
Provincia di Salerno
REVISORE UNICO DEI CONTI



Verbale n. 11 del 07/12/2023

Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D. Lgs. 19/08/2016 n. 175 (TUSP) e s.m.i. - Ricognizione alla data del 31/12/2022.

L'Organo di Revisione economico-finanziario ha esaminato, per esprimere il proprio parere, la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D. Lgs. 19/08/2016 n. 175 (TUSP) e s.m.i. - Ricognizione alla data del 31/12/2022

Visto che il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), integrato e modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100.

Considerato che ai sensi del predetto T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni:

- non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4, c.1);
- devono effettuare annualmente *"un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette"* (art. 20);
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TUSP che impediscono il mantenimento della quota societaria, predispongono *"un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione"*.

Considerato che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"* (art. 4, c. 3, TUSP).

Considerato che ai sensi dell'art. 24 TUSP, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 30/09/2017 ad oggetto: *"Aggiornamento del Piano di Razionalizzazione delle società partecipate del Comune - Revisione straordinaria delle partecipazioni (art. 24 D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.)* :

Provvedimenti." il Comune di Caggiano ha effettuato la prima revisione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, debitamente trasmessa alla Corte dei Conti ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Considerato che dalle schede di rilevazione depositate agli atti e dalla consultazione del Registro delle imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di Salerno, risulta che il Comune di Caggiano, alla data del 31 dicembre 2022 possiede le seguenti partecipazioni:

Denominazione Società	Quota % di Partecipazione detenuta dal Comune
ASMEL CONSORTILE Scarl	0,731
ASMENET Scarl	0,11
CONSAC Gestioni Idriche Spa	0,02
G.A.L. "I DENTIERI DEL BUON VIVERE" Scarl	2,00
SVILUPPO SELE TANAGRO	4,49

Visto l'esito della ricognizione alla data del 31/12/2022, risultante dalle schede pervenute, redatte secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro - Corte dei Conti "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D. Lgs. n. 175/2016 - Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche art. 17 D.L. n. 90/2014".

Considerato che dalla rilevazione effettuata, è emerso quanto segue:

il "Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni", l'Ente di Ambito-A.T.O. (gestione rifiuti) e l'Ente Idrico Campano (EIC), in quanto costituiti ex artt. 31 del T.U.E.L., delle LL.RR. n. 15/2015 e n. 14/2016, non sono soggetti alle attività di revisione straordinaria ex art. 24 TUSP (deliberazione Corte Conti, sez. Veneto n. 205/2015/PAR);

- il Consorzio ASMEZ, costituito ai sensi degli artt. 2602 e ss. Cod. Civ., non rientra tra le società oggetto di razionalizzazione ai sensi del TUSP (deliberazioni Corte dei Conti, Sez. Veneto n. 205/2015/PAR e Corte dei Conti-Sez. Campania n. 73/2017);

- la fusione di ASMENET Soc. Cons. a r.l. con la omologa ASMENET CALABRIA Soc. Cons. a r.l., precedentemente prevista entro il 31/12/2020, è stata sospesa fino al 31/12/2022 per effetto di proroga normativa;

- la Sviluppo Sele Tanagro S.r.l., in quanto Soggetto responsabile del Patto Territoriale "Sele-Tanagro", ai sensi dell'art. 26, comma 7, del D. Lgs.175/2016 (TUSP), non è assoggettata agli obblighi di revisione e/o dismissione previste dal TUSP;

- risulta, altresì, una partecipazione indiretta detenuta al 31/12/2022 nell'ASMEA S.r.l.;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio, anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione ovvero non sia necessario alcun aggiornamento, esito che, comunque, dev'essere comunicato sia al M.E.F. che alla Corte dei Conti.

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, Cod. Civ.

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, resi dai Responsabili dei competenti servizi comunali ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

Esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D. Lgs. 19/08/2016 n. 175 (TUSP) e s.m.i. - Ricognizione alla data del 31/12/2022.

Il Revisore dei Conti
(Dr. Enrico Fiorellinotto)

